



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 22/03/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 27 febbraio 2012, n. 38

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Proroga parere di compatibilità ambientale - Ampliamento cava di pietra calcarea da frantumazione in terreni siti in agro di Bisceglie, in contrada Piccolo Chiano - Proponente: Sofimea S.r.l.

L'anno 2012 addì 27 del mese di Febbraio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche ha adottato il seguente provvedimento:

- Con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 11568 del 28.12.2011 il legale rappresentante della Sofimea S.r.l., con sede legale in Bisceglie, alla Via Vecchia di Corato, richiedeva, ai sensi del comma 4, art. 15, L.R. n. 11/2001 s.m.i., la proroga del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso con Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 06 del 14.01.2009, pubblicata sul BURP n. 36 del 06.03.2009, relativamente al progetto di ampliamento cava di pietra calcarea da frantumazione in terreni siti in agro di Bisceglie, in contrada Piccolo Chiano, individuate al Fg. 20, p.lle nn. 288 - 287 - 211 - 208 - 209 - 103 - 67 - 68 - 69.

Con la sopraddetta istanza il richiedente informava di non aver dato inizio ai lavori della cava in oggetto perchè sprovvisto del relativo decreto autorizzativo ai sensi dell'art. 8, L.R. n. 37/85, in corso di definizione presso il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia;

- Con nota prot. n. 2884 del 24.03.2011 il Servizio Ecologia, al fine di adempiere a quanto richiesto, richiedeva:

? al proponente una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato, attestante che nulla è cambiato relativamente alla normativa dei sistemi vincolistici nell'area d'intervento e che lo stato dei luoghi interessati dall'attività estrattiva oggetto della determina e le aree confinanti non sono nel frattempo mutati, quindi conformi al progetto a suo tempo depositato nonchè l'immutatezza del quadro programmatico degli strumenti di pianificazione di riferimento;

? al Servizio regionale Attività Estrattive una preliminare definizione dei tempi di rilascio del decreto autorizzativo, al fine di consentire l'individuazione del periodo di proroga da concedere.

? alla Provincia ed al Comune interessati di far conoscere, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, eventuali elementi ritenuti di rilievo ai fini della concessione della proroga in argomento;

- In riscontro a tale richiesta, con nota acquisita al prot. n. 987 del 30.01.2012, veniva trasmessa perizia giurata resa presso il Tribunale di Bari - Cron. n. 11922/2011 - asserente l'immutatezza delle attuali condizioni ambientali dell'area d'intervento rispetto a quelle descritte nello S.I.A. e del quadro

programmatico degli strumenti di pianificazione di riferimento;

- Con successiva nota prot. n. 1498 del 21.02.2012 il Servizio regionale Attività Estrattive, ora Servizio Attività Economiche, Consumatori, invitava a considerare il periodo di proroga da concedere non inferiore a tre anni, termine previsto dalla stessa L.R. n. 11/2001 e s.m.i.

La Provincia di Bari ed il Comune di Bisceglie nulla invece comunicavano in relazione a quanto richiesto dal Servizio Ecologia con nota n. 2884/2011, in narrativa esplicitata;

Per tutto quanto sopra evidenziato, ai sensi del comma 4, art. 15, L.R. n. 11/2001 s.m.i., si ritiene di poter prorogare i termini di efficacia del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso con la D.D. n. n. 06 del 14.01.2009 per ulteriori tre anni, a far data dal 06.03.2009, scadenza precedentemente fissata con la pubblicazione sul BURP del predetto provvedimento;

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria amministrativa resa dal funzionario preposto;

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di prorogare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il parere il parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale espresso con la Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. n. 06 del 14.01.2009 relativamente al progetto al progetto di ampliamento cava di pietra calcarea da frantumazione in terreni siti in agro di Bisceglie, in contrada Piccolo Chiano, individuate al Fg 20, p.lle 288 - 287 - 211 - 208 - 209 - 103 - 67 - 68 - 69, proposto dal legale rappresentante della Sofimea S.r.l., con sede legale in Bisceglie, alla Via Vecchia di Corato, per

un periodo di ulteriori tre anni a far data dal 06.03.2009, scadenza precedentemente fissata con la pubblicazione sul BURP del predetto provvedimento.

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare un estratto del presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul sito web della Regione Puglia a cura del Servizio Ecologia;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. A. Antonicelli
